

## Algoritmo antievasione senza falsi positivi

L'algoritmo antievasione deve essere programmato per non sbagliare un colpo. Il rischio che dalle elaborazioni e analisi del rischio escano dei "falsi positivi" deve essere limitato al massimo.

Durante le operazioni di predisposizione e messa in funzione delle nuove elaborazioni informatizzate basate sull'interconnessione delle varie banche dati dell'anagrafe tributaria è necessario, per quanto possibile, evitare errori nella predisposizione delle liste selettive dei contribuenti da sottoporre al controllo.

Tale preoccupazione e le contromisure tecniche da mettere in atto per evitare errori di valutazione sulla pericolosità fiscale dei contribuenti, è contenuta nel decreto ministeriale del 30 giugno scorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri che apre, di fatto, una nuova era nei controlli fiscali in attuazione delle previsioni contenute nella legge n.160/2019 (leggi di bilancio 2020).

L'affidabilità e l'accuratezza del modello di analisi e dei criteri di rischio utilizzati, si legge nell'articolo 5 del decreto, sono testati per fare in modo che all'esito delle analisi siano limitati i rischi di ingerenze nei confronti dei contribuenti che non presentano un rischio fiscale significativo e, comunque, siano limitati i rischi di erronea rappresentazione della capacità contributiva.

Una errata selezione di un contribuente, individuato dal software V.E.R.A. come ad elevato rischio fiscale senza in realtà esserlo, finirebbe infatti per creare sia un inutile dispendio di risorse pubbliche sia un pericoloso ritorno negativo per la credibilità dello strumento messo in uso.

È anche per questo tipo di preoccupazioni che lo stesso decreto, sempre nel suddetto articolo 5, dispone che nel processo di formazione dei dataset di analisi e controllo deve essere sempre garantito l'intervento umano.

Per evitare di far incappare nelle maglie dei controlli contribuenti che non hanno in realtà una vera e propria peri-

colosità fiscale è necessario quindi settare con cura e attenzione le variabili sulle quali i nuovi algoritmi dovranno lavorare.

È anche per questo che tali attività di preparazione e programmazione delle attività dovranno essere effettuate da soggetti altamente qualificati e specificatamente autorizzati.

A tutela dei contribuenti e sempre nell'ottica di evitare di concentrare attività di verifica verso soggetti a non elevata pericolosità fiscale, il decreto in commento prevede espressamente che negli atti e nei provvedimenti indirizzati ai contribuenti vengano sempre illustrati il rischio fiscale identificato e i dati che sono stati utilizzati per la sua individuazione.

Grazie a tali informazioni potrebbe essere lo stesso contribuente ad evidenziare gli errori commessi dai nuovi software di analisi del rischio fiscale evitando così l'avvio di inutili quanto dispendiose attività di verifica.

Quella sopra descritta ha il sapore e i connotati di una vera e propria sfida.

Due sono gli elementi innovativi che, stando al tenore letterale del decreto attuativo in argomento, dovrebbero caratterizzare le nuove strategie di controllo fiscale: la capacità della macchina fiscale di limitare al massimo gli errori di stima e la volontà di correggere gli eventuali errori compiuti su input dello stesso contribuente destinatario delle attività.

Se questi due risultati saranno raggiunti è troppo presto per dirlo. Per adesso accontentiamoci delle buone intenzioni contenute nel decreto ministeriale.

Una cosa però può essere evidenziata fin da subito. Se al contribuente verranno mostrate le carte solo ad analisi concluse, occorrerà dargli comunque una possibilità di replica prima che scattino i controlli veri e propri altrimenti le precauzioni sopra evidenziate sono destinate a rimanere lettera morta.

**Andrea Bonghi**

© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - L.1721 - T.1623

